



IL COMMISSARIO DELEGATO

PER FRONTEGGIARE LA CRISI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA-AMBIENTALE DETERMINATASI
NELL'ASTA FLUVIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO. O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.03.2006
PUBBLICATA SULLA G.U. N. 64 DEL 17 MARZO 2006

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

**Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base del progetto preliminare,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta**

art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006

criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, decreto legislativo n. 163 del 2006

INTERVENTO DI BONIFICA "AREE ESTERNE SOLVAY" IN BUSSI SUL TIRINO(PE)

CUP: J66D14000610001

CIG: 6516531B7D

Sommario:

1.	CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1.	Termine per la presentazione dell'offerta.....
1.2.	Modalità di presentazione dell'offerta
1.3.	Recapito della Stazione appaltante
2.	CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1.	Quantitativo o entità dell'appalto
2.2.	Qualificazione dei lavori
2.3.	Durata dell'appalto o termine di esecuzione
3.	CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
3.1.	Documentazione amministrativa
3.2.	Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione
3.3.	Requisiti per la progettazione
4.	CAPO 4 - OFFERTA
4.1.	Offerta Tecnica
4.2.	Offerta Economica
5.	CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
5.1.	Valutazione dell'Offerta Tecnica
5.2.	Valutazione dell'Offerta Economica
6.	CAPO 6 – FASE DI GARA
6.1.	Apertura della gara
6.2.	Cause di esclusione in fase di ammissione
6.3.	Ammissione degli offerenti
6.4.	Gestione dell'Offerta Tecnica
6.5.	Gestione dell'Offerta Economica
6.6.	Offerte anomale o anormalmente basse
7.	CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE
7.1.	Verbali
7.2.	Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.3.	Aggiudicazione provvisoria
7.4.	Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006
7.5.	Aggiudicazione definitiva
8.	CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO
8.1.	Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.2.	Adempimenti per la consegna
9.	CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI
9.1.	Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.2.	Modulistica disponibile per la partecipazione
9.3.	Casi particolari nell'utilizzo dei modelli
9.4.	Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
10.	CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI
10.1.	Controversie
10.2.	Altre disposizioni e informazioni
10.3.	Riserva di aggiudicazione

PARTE PRIMA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al **punto IV.3.4) del bando di gara**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente le tre buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - all'indirizzo di cui all'articolo 1.3, lettera a);
 - con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine «**busta della Documentazione Amministrativa**» si intende la busta interna contenente i documenti di cui al capo 3, con il termine «**busta dell'Offerta Tecnica**» si intende la busta interna contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine «**busta dell'Offerta Economica**» si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alla condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
- c) le buste interne di cui alla lettera b) devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui al successivo articolo 1.3, lettera d);
- d) il plico pertanto deve contenere al proprio interno, le tre buste interne di cui alla lettera b), recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

Documentazione Amministrativa

Offerta Tecnica

Offerta Economica

La busta "Documentazione Amministrativa" conterrà all'interno un'ulteriore busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui al successivo articolo 1.3, lettera d), recante l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:

Busta A1

1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.

- a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	IL COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE LA CRISI DI NATURA SOCIO-ECONOMICA-AMBIENTALE DETERMINATASI NELL'ASTA FLUVIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO. O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.02.2006 PUBBLICATA SULLA G.U. N.64 DEL 17 MARZO 2006 E O.P.C.M. N. 3614 DEL 04.10.2007 PUBBLICATA SULLA G.U. N.238 DEL 12 OTTOBRE 2007				
Indirizzo	via Salaria Antica Est	num.	27/E		
CAP	67100	Località	L'Aquila	Provincia	AQ

- b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

- b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
- b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. b.1), sub. b.2) e sub. b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell'ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10:00 alle ore 13:00; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all'esterno, oltre all'intestazione dell'offerente, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)

Valore stimato complessivo dell'appalto: € 38.531.750,83

di cui:

1)	€ 36.256.459,80	Lavori, soggetti a ribasso
2)	€ 1.604.487,73	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
3)	€ 670.803,30	Corrispettivi per la progettazione soggetti a ribasso; di cui:
	3.a)	€ 462.237,83 per la progettazione definitiva,
	3.b)	€ 208.565,47 per la progettazione esecutiva.

2.2. Qualificazione dei lavori

2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell'esecuzione:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:

categoria	Prevalente	Importo	classifica
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	37.860.947,53	VIII

2.2.2. Qualificazione dei lavori ai fini della progettazione:

- a) per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013;
- b) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza allo «ID Opere» nel prospetto di cui alla successiva lettera d);
- c) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;

d) la qualificazione dei lavori ai fini della progettazione da svolgere è così individuata:

ID opere ex d.m. n. 143 del 2013	Classe e categoria ex legge n. 143 del 1949	Grado di complessità	Declaratoria sintetica	Importo
P03	VII a	0,85	Interventi recupero, riqualificazione ambientale	37.860.947,53

2.2.3. Modalità di contabilizzazione dei lavori

A **corpo e misura** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, sesto periodo, decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 43, commi 6 e 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a corpo: euro 4.280.673,20 - a misura: euro 33.443.274,33

2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)

Durata in giorni: 810 (ottocentodieci)

di cui giorni: 90 (novanta) per la progettazione esecutiva e giorni: 720 (settecentoventi) per l'esecuzione dei lavori, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Documentazione della busta interna della «Documentazione Amministrativa»)

3.1. Documentazione amministrativa preliminare

Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e i documenti diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui ai **punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara**, e diversi altresì dall'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1 e dall'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2.

Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006.

3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006):

a) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), del bando di gara**, costituita, a scelta dell'offerente, da:

a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;

a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma "digitale" o "elettronica qualificata", deve chiaramente riportare l'indicazione dell'indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell'autenticità; in caso di

- raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi;
- b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se l'offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
- b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
- b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
- c) ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
- c.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito del possesso dell'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente la classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dall'operatore economico mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
- c.3) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 3.1.4, lettera f), sub. f.2).

3.1.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):

- a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 500,00 (cinquecento)** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.avcp.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento

CIG 6516531B7D;

- b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
- c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).

3.1.3. Altre dichiarazioni e documentazione:

- a) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
- a.1) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere,

direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario di spesa, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- a.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 9.4.2, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
- a.3) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se la presa visione del progetto è accertata d'ufficio o l'offerente ha acquisito copia degli atti progettuali, se una di tali condizioni risulta agli atti della Stazione appaltante;
- b) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
 - b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - b.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
 - b.3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- c) **ai fini della acquisizione del DURC**, il numero di codice fiscale dell'operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;
- d) non ricorrente.
- e) certificazione del possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nelle categorie 4,5,9,10, tutte in classe A.

3.1.4. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera f), punto sub. f.2);
 - c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o

- consorzianti: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli da 3.2.1 a 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
- c.4) ai sensi dell'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
- c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
- possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di cui all'articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
- c.6) ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1;
- d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane**:
- e.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorzio o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
- e.2) il consorzio o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui all'articolo 3.2.1;
- f) **limitatamente agli offerenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine

speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle seguenti condizioni:

- f.1) In considerazione della tipologia di intervento e del sito specifico sul quale si interviene, delle specifiche criticità ambientali, si ritiene che le attività da svolgersi presentino peculiarità tali che il livello minimo di capacità richieste in termini di classifica minima, che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui intenda cumulare le capacità per il raggiungimento della classifica della categoria prevalente richiesta nel bando di gara OG12, non sia inferiore alla classifica VI.
- f.2) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2004 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all'avvalimento della pertinente attestazione SOA dell'operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
- f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell'offerente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'impresa ausiliaria;
- f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale quest'ultima:
 - attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
 - si obbliga verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'impresa ausiliaria.
- f.6) ai sensi dell'art.49 co.1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l'istituto dell'avvalimento non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
 - il titolare in caso di impresa individuale;
 - tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
 - tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
 - **limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche):** il socio unico, il

socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);

--- il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera a);

2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato o consorziato sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato alleggi:

--- l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;

--- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

--- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:

--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

--- i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

--- i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; i soggetti indicati nel seguito non sono tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:

--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);

--- i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;

--- i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;

d) **limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria**: che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;

- h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
- i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
- m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- m-bis) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l'iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
- m-ter) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
 - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
 - i direttori tecnici dell'impresa di cui all'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - i direttori tecnici delle società di ingegneria di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- m-quater) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l'operatore economico deve dichiarare:
- a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - b) se vi sono tali soggetti cessati:
 - l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
 - l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
- 4) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
- a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
 - b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- 5) le dichiarazioni di cui al presente articolo 3.2.1 devono essere prodotte anche dai progettisti di cui all'articolo 3.3.1, lettere b) e c), in quanto compatibili e pertinenti in relazione alle singole condizioni, unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 3.3.2, lettera e).

3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria, punto III.2.2) del bando di gara (art. 61, comma 6, d.P.R. n. 207 del 2010)

Documentazione probatoria, di cui all'articolo 7.4.2, da presentare unitamente alla documentazione amministrativa **in busta separata "Busta A1"**, comprovante il requisito di cui all'articolo 61, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituito dall'aver realizzato una cifra d'affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni per i quali, alla data di scadenza del bando è disponibile la documentazione probatoria, risultante dalla documentazione di cui all'articolo 79, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

- a) offerenti singoli: per un importo non inferiore a euro 96.329.377,08 (pari a 2,5 volte l'importo totale dell'appalto, compresi gli oneri di sicurezza);
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 37 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore alla propria quota di partecipazione ovvero non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
 - b.2) la misura del requisito di cui al precedente punto sub. b.1):
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;
 - b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere il requisito nella misura richiesta all'offerente singolo.

3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), lettera a), del bando di gara

(articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63, 92, 107, 108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010)

Attestazione SOA nella categoria OG12, in classifica VIII, da presentare unitamente alla documentazione amministrativa in **busta separata "Busta A1"**;

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 9.1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:

- a) attestazione SOA nella categoria OG12, in classifica VIII
- b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 37 commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010:
 - b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in misura non inferiore alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori che intende assumere nell'ambito del raggruppamento o consorzio;
 - b.2) la misura del requisito di cui al precedente punto sub. b.1):
 - per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all'offerente singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
 - per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'offerente singolo;
 - b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere il requisito nella misura richiesta all'offerente singolo;
- c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA.

3.2.4. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui all'articolo 3.2.3:

- a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale (rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
- b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l'operatore economico nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;

3.2.5. Operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia

Gli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai quali non è richiesta l'attestazione SOA (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 207 del 2010, accertati con le modalità di cui all'articolo 62 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza, come segue:

- a) requisiti economico-finanziari:
 - almeno una referenza bancaria;
 - una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei migliori 5 (cinque) anni degli ultimi 10 (dieci) anni realizzata, con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% (cento per cento) dell'importo di

- classifica della qualificazione richiesta in ciascuna delle categorie per le quali concorre;
- se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
- b) requisiti tecnico-organizzativi:
- presenza di idonea direzione tecnica secondo ai sensi dell'articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - avvenuta esecuzione di lavori di importo complessivo non inferiore al 90% (novanta per cento) dell'importo della classifica di qualificazione richiesta in relazione ai lavori che intende assumere;
 - avvenuta esecuzione di un singolo lavoro di importo non inferiore al 40% (quaranta per cento) dell'importo della classifica di qualificazione richiesta, oppure di due lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) del predetto importo di classifica, oppure di tre lavori, nella stessa categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% (sessantacinque per cento) dello stesso importo della classifica di qualificazione richiesta;
 - gli importi dei lavori eseguiti sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) restano fermi gli obblighi del possesso dei requisiti e degli adempimenti previsti dall'articolo 3.2.2 e dall'articolo 3.2.3, lettera c).

3.3. Requisiti per la progettazione

3.3.1. Individuazione del progettisti

L'offerente deve disporre, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, di soggetti abilitati alla progettazione, con una delle seguenti modalità:

- a) un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA di cui all'articolo 3.2.3, lettera a), di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per la classifica non inferiore a quella massima richiesta allo stesso articolo 3.2.3, lettera a);
- b) indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma, del quale l'offerente intende avvalersi;
- c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e) ed h), del decreto legislativo n. 163 del 2006, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera g) della stessa norma.

3.3.2. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale dei progettisti:

- a) il progettista di cui all'articolo 3.3.1 deve disporre e indicare nominativamente i seguenti soggetti (**persone fisiche**) che firmeranno il progetto esecutivo, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
 - a.1) un architetto o un ingegnere;
 - a.2) un geologo
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente; è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (**persona fisica**) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) i progettisti di cui all'articolo 3.3.1 devono presentare le seguenti dichiarazioni:
 - d.1) nel caso di staff tecnico di cui all'articolo 3.3.1, lettera a), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato

- all'articolo 3.2.1, numero 2), lettera b);
- d.2) nel caso di progettista indicato dall'offerente per la progettazione di cui all'articolo 3.3.1, lettera b), o di progettista associato in raggruppamento temporaneo con l'offerente di cui all'articolo 3.3.1, lettera c):
- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, come indicato all'articolo 3.2.1, numero 2), in quanto compatibili;
 - l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.2.1, numero 2), e le dichiarazioni di cui allo stesso articolo 3.2.1, numeri 3) e 4), in quanto compatibili;
- d.3) se il progettista di cui ai precedenti punti sub. d.2) o sub. d.3) è una società di professionisti o una società di ingegneria, deve presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come indicato all'articolo 3.2.1, numero 1);
- e) in ogni caso, i soggetti di cui alla lettera a), che firmano il progetto, qualunque sia la forma di partecipazione, devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause ostative previste:
- e.1) dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività di supporto alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
 - e.2) dall'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto attività nell'ambito della redazione della progettazione posta a base di gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, che possano influenzare o determinare posizioni di vantaggio o ledere il principio della parità di condizioni tra gli offerenti;
 - e.3) dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- f) nei casi di cui all'articolo 3.3.1, lettera b) o lettera c), se il progetto esecutivo è affidato a più operatori economici progettisti, questi devono:
- f.1) impegnarsi a costituire tra loro un apposito sub-raggruppamento temporaneo di progettisti, mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento e dall'indicazione dei servizi tecnici o della quota di servizi tecnici affidati ai componenti dello stesso sub-raggruppamento, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - f.2) prevedere e indicare la presenza al proprio interno di un professionista laureato abilitato da meno di 5 (cinque) anni, ai sensi dell'articolo 253, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- g) negli stessi casi di cui all'articolo 3.3.1, lettera b) o lettera c), se la progettazione è affidata:
- g.1) a un consorzio stabile di società di cui all'articolo 90, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 163 del 2009, devono essere indicate le società consorziate che concorrono ai requisiti di cui all'articolo 3.3.3 non posseduti direttamente dal consorzio stabile, nonché le società consorziate che eseguiranno le prestazioni di progettazione;
 - g.2) a una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), ai sensi dell'articolo 253, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per un periodo di cinque anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.3.3, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

3.3.3. Requisiti di ordine speciale dei progettisti

Documentazione probatoria, di cui all'articolo 7.4.3, da presentare unitamente alla documentazione amministrativa, comprovante i requisiti descritti nel seguito, da presentare unitamente alla documentazione amministrativa nella suddetta **busta separata "Busta A1"**.

Qualunque sia il modello organizzativo adottato per l'individuazione dei progettisti, tra quelli di cui all'articolo 3.3.1, lettere a), b) o c), i requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010,

richiamato dall'articolo 92, comma 6, lettera a), dello stesso d.P.R. devono essere posseduti dal progettista nelle seguenti misure:

a) quanto alla lettera a): il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010, è richiesto in considerazione della seguente motivazione: particolare complessità e criticità ambientale dell'opera; esso è costituito dal fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del citato d.P.R., realizzato nei **migliori 5 (cinque) esercizi tra gli ultimi 10 (dieci) esercizi** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, deve essere posseduto in misura non inferiore a 4 volte l'importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di gara, come segue:

A = importo corrispettivo a base di gara per la progettazione (punto II.2.1), numero 3), del bando):	670.803,30
B = Requisito minimo: fatturato in servizi nei migliori 5 (cinque) esercizi tra gli ultimi 10 (dieci) esercizi	2.683.213,2
B/A = Rapporto tra fatturato in servizi e importo corrispettivo a base di gara:	non inferiore a 4 volte

- a.1) la dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini del requisito, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e l'importo del corrispettivo per la progettazione posto a base di gara;
- a.2) gli importi degli esercizi precedenti possono essere rivalutati in base agli indici ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale (dal mese di dicembre dell'esercizio di riferimento all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo esercizio, a cura dell'operatore economico; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;
- a.3) per i soggetti per i quali l'esercizio non coincide con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di professionisti, le società di persone, le cooperative, non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi;
- a.4) se il progettista è lo staff tecnico dell'impresa (o gli staff tecnici delle imprese raggruppate o consorziate) il fatturato utile è quello conseguito dall'impresa limitatamente alla prestazione dei servizi tecnici di cui all'articolo 252 del citato d.P.R. n. 207 del 2010;

b) quanto alla lettera b): servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, nei limiti indicati di seguito, svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo dei lavori non inferiore a 2 volte l'importo dei lavori da progettare, **di cui all'articolo 2.2.2, lettera d), in corrispondenza dell'individuazione di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013, come previsto nella colonna «lettera b)» della seguente tabella:**

ID opere ex d.m. n. 143 del 2013	Classe e categ. ex l. n. 143 del 1949	Grado complessità G	Declaratoria sintetica	Importi in euro		
				Lavori da bando	Requisito minimo:	
					Lettera b)	Lettera c)
P03	Classe VII, Categoria a)	0,85	Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche	37.860.947,53	75.721.895,06	30.288.758,02

Per le definizioni usate nella tabella si rinvia all'articolo 2.2.2. Il progettista **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito

- richiesto, completa, per ciascun lavoro, della descrizione sommaria, del committente, dell'ubicazione, del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), del soggetto che ha svolto il servizio, del periodo di svolgimento del servizio, della identificazione con lo «ID Opere» e della classe e categoria **distintamente per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2.2.2, lettera d)**, con i relativi importi di ciascun lavoro; la distinta deve essere sottoscritta dal progettista con le stesse modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:
- b.1) ai fini del requisito sono valutabili esclusivamente i lavori individuati come segue:
- per le prestazioni rese a partire dal 21 dicembre 2013, lavori delle categorie di cui alla parte alfabetica della sigla alfanumerica nella colonna "ID Opere", aventi un grado di complessità "G" non inferiore a quello previsto per l'intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata al predetto decreto;
 - per le prestazioni rese prima del 21 dicembre 2013, i lavori delle classi e categorie (o delle sole classi in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui all'articolo 2.2.2, lettera d);
- b.2) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- progettazione preliminare;
 - progettazione definitiva;
 - progettazione esecutiva;
 - direzione dei lavori;
 - collaudo tecnico amministrativo;
- b.3) un lavoro non può essere computato più di una volta:
- qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi di cui al precedente punto b.2); ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);
 - in caso di raggruppamento temporaneo qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento collegato all'offerente;
- b.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili negli ultimi 10 (dieci) anni, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile; si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto compatibile;
- b.5) i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati; in caso di servizi di progettazione, se svolti per committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati; se svolti per committenti privati i lavori progettati devono essere stati eseguiti;
- b.6) fermi restando i limiti di cui al precedente punto sub. b.5), l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - l'importo di cui al primo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- b.7) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (dal mese dell'ultima condizione di cui al precedente punto sub. b.6) all'ultimo mese per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); il calcolo della rivalutazione deve essere fatto, per ciascun lavoro, a cura dell'offerente; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi non rivalutati;
- c) quanto alla lettera c):** servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 (cosiddetti "servizi di punta"), svolti negli **ultimi 10 (dieci) anni** antecedenti alla data del bando di gara, per un importo costituito dalla somma degli importi di due lavori (coppia di lavori) non inferiore a 0,80 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare, **di cui**

all'articolo 2.2.2, lettera d), come previsto nella colonna «lettera c)» della tabella di cui alla precedente lettera b). A tale scopo:

- c.1) l'operatore economico deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i "servizi di punta" con l'indicazione, per ciascun lavoro, delle informazioni di dettaglio di cui alla precedente lettera b), **distintamente per ciascuna delle tipologie di cui all'articolo 2.2.2, lettera d)**;
- c.2) tale dichiarazione può essere sostituita dall'individuazione inequivocabile nella medesima distinta di cui alla precedente lettera b), dei lavori o delle coppie di lavori di cui al presente requisito;
- c.3) si applicano i criteri di individuazione e valutazione già descritti alla lettera b); gli importi dei lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla presente lettera c) possono concorrere al requisito di cui alla precedente lettera b);

d) quanto alla lettera d): personale tecnico medio annuo utilizzato **nei migliori 3 (tre) anni tra gli ultimi 5 (cinque) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 3 volte il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare, individuato al **punto III.2.3), sub. d.3), del bando di gara**:

Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	3	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	9
---	---	--	---

Ai fini del presente requisito:

d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

d.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3;

d.3) se il progettista è lo staff tecnico dell'impresa (o gli staff tecnici delle imprese raggruppate o consorziate) al requisito del personale tecnico utilizzato possono concorrere, oltre ai componenti del predetto staff tecnico, anche i soggetti con qualifica e compiti di natura tecnica, i cui rapporti con l'impresa sono riconducibili alle tipologie di cui al precedente punto sub. d.1).

4. CAPO 4 – OFFERTA

4.1. Offerta Tecnica (Peso 75)

(Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

4.1.1. Oggetto dell'Offerta Tecnica

La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, costituita dalla **progettazione definitiva**, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e la documentazione tecnica prevista dal presente articolo.

L'Offerta Tecnica, deve essere resa, oltre che su supporto cartaceo, anche su supporto informatico (prevalendo la forma cartacea in caso di discordanza);

La richiesta del supporto informatico è resa a titolo collaborativo e la cui assenza non è causa di esclusione.

All'interno della progettazione definitiva sono individuati i seguenti elementi di valutazione, riportati al **Punto IV.2.1), numeri 1, 2,3,4 del bando di gara**, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale prestazionale, e specificati nel seguente prospetto:

	Elementi e sub-elementi	sub-peso	peso
1	Organizzazione e svolgimento cantiere e fasi lavorative. L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		20
	1.a Descrizione esaustiva e particolareggiata inerente l'organizzazione e lo svolgimento del cantiere e di tutte le fasi di lavorazione.	5	
	1.b Descrizione dei presidi, degli accorgimenti e delle procedure da adottare durante le attività di scavo e di movimentazione dei rifiuti per minimizzare i rischi per i lavoratori e contenere gli impatti sull'ambiente; illustrazione dei miglioramenti proposti e delle modalità di ottenimento	15	
2	Gestione delle acque superficiali nelle aree di cantiere L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		15
	2.a Descrizione esaustiva e particolareggiata relativa al sistema di gestione delle acque di cantiere, con particolare riferimento ai sistemi di stoccaggio, caratterizzazione e smaltimento.	15	
3	Impianti ed attrezzature L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		20
	3.a Attrezzature per la fase di selezione: potenzialità, accorgimenti per la riduzione degli impatti sull'ambiente e sui lavoratori	5	
	3.b Sistema di copertura mobile e fissa: tipologia di copertura, modalità di gestione degli spostamenti, g dell'aria delle aree coperte (sistema di aspirazione, depurazione, controllo)	10	
	3.c Attrezzature per la movimentazione dei materiali di escavo: riduzione degli impatti sull'ambiente e sui lavoratori (immatricolazione, classe inquinamento, etc.)	5	
4	Caratterizzazione e monitoraggio L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:		20
	4.a Caratterizzazione dei materiali scavati: sistema di stoccaggio e piano di qualità nella gestione caratterizzazione	10	
	4.b Piano di monitoraggio durante i lavori: numerosità e tipologia della strumentazione utilizzata, frequenze di campionamento e sistema di gestione dei dati raccolti	10	

a) non ricorre

- b) il progetto definitivo :
- b.1) deve essere redatto obbligatoriamente completo degli atti, documenti ed elaborati, di cui all'art.24 co.2 del d.P.R. n. 207 del 2010 comprensivo del computo metrico **NON** estimativo, **debitamente sottoscritto dall'Offerente e dal Progettista**;
 - b.2) ai sensi dell'articolo 93, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163, del 2006, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, il progetto definitivo può essere redatto omettendo gli atti, documenti ed elaborati, di cui all'art.24 co.2 del d.P.R. n. 207 del 2010, lettere e), h), i).
 - b.3) deve essere corredato obbligatoriamente da un documento illustrante le misure di sicurezza proposte, finalizzate al futuro recepimento nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (che sarà redatto in fase di progettazione esecutiva, ai sensi dell'articolo 168, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabile), e per il quale gli oneri di sicurezza sono predeterminati ai sensi del precedente articolo 2.1, numero 2), e non soggetti a ribasso;
- c) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l'**Offerta tecnica** e l'**Offerta economica**, il **devono essere omessi** i seguenti atti, documenti ed elaborati:
- c.1) l'elenco dei prezzi unitari, il computo metrico estimativo e il quadro economico, l'eventuale analisi dei prezzi, di cui all'articolo 32 del d.P.R. n. 207 del 2010; per quanto riguarda il computo metrico estimativo di cui al predetto articolo 32, si rinvia al successivo articolo 4.2.3;
 - c.2) qualunque elemento di natura economica che possa anticipare i contenuti dell'offerta di cui all'articolo 4.2.1;
- d) il progetto definitivo da presentare nell'**Offerta tecnica deve essere corredato**, per quanto non desumibile dalla documentazione progettuale, da una relazione, che illustri separatamente e ordinatamente (per capitoli distinti) gli elementi di valutazione di cui alla precedente tabella, suddivisi nei relativi sub-elementi, con esplicito rinvio alla documentazione costituente il progetto definitivo offerto in modo da individuarne immediatamente il contesto e il contenuto; tale relazione deve essere composta preferibilmente da non più di 10 (dieci) facciate in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; non sono computati nelle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
- e) disposizioni in merito alle formalità della documentazione:
- e.1) le relazioni devono essere sottoscritte dall'Offerente e dal Progettista su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
 - e.2) gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'Offerente e dal Progettista e preferibilmente redatti di dimensioni non superiori al formato ISO A2;
 - e.3) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, deve essere sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti sub. e.1) e sub. e.2), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

4.1.2. Condizioni dell'Offerta Tecnica:

- a) ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'**Offerta tecnica**, può prevedere **varianti** al progetto preliminare posto a base di gara oltre a miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non suscettibili di alcuna variante rispetto al progetto posto a base di gara:
- a.1) non potrà prevedere modifiche dell'ingombro massimo delle aree (sia provvisorio che definitivo, ivi compreso le aree di cantiere) ; eventuali variazioni potranno essere proposte per risolvere singoli aspetti puntuali di interferenza con la realtà del territorio (debitamente descritti) ma, in ogni caso, dovranno essere tali da non necessitare di nuove e/o diverse aree di esproprio e/o occupazione temporanea ;

- a.2) non potrà essere in contrasto con autorizzazioni e/o pareri già espressi con atti pubblici, nonché con gli strumenti urbanistici vigenti e con altri vincoli territoriali;
 - a.3) dovrà tenere conto delle interferenze già segnalate in progetto , con particolare riferimento alle interferenze con la viabilità e/o di quelle nuove che si dovessero verificare a seguito delle variazioni proposte, dettando i conseguenti interventi di risoluzione delle stesse .
- b) non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione di cui all'articolo 4.1.1:
- b.1) eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla precedente lettera a);
 - b.2) esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni siano lasciata alla Stazione appaltante;
 - b.3) non ricorrente;
 - b.4) non ricorrente;
 - b.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili
 - b.6) presentino previsioni di lavorazioni quali trasporti, smaltimenti, ripristini, verifiche, campionamenti ed analisi che complessivamente, rispetto all'articolato del computo metrico reso in fase di offerta risultino inferiori alle quantità stimate nel calcolo sommario di spesa posto a base di gara;
- c) dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'**Offerta Economica** di cui all'articolo 4.2, tale da comprometterne la segretezza;
- d) l'**Offerta Tecnica** non può:
- d.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
 - d.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- e) dall'**Offerta Tecnica non può essere carente** di un atto, elaborato o documento prescritto dall'articolo 4.1.1, lettera b), punto sub. b.1), che sia necessario all'approvazione del progetto definitivo;
- f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere b), c), d, oppure e), comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;
- g) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

4.2. Offerta Economica

(Documentazione della busta interna della «Offerta Economica»)

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, nonché la documentazione di cui al successivo articolo 4.2.3, fatte salve le eccezioni descritte nel seguito.

4.2.1. Offerta di prezzo (Peso 25)

L'offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui all'articolo 3.2.1, numero 1), è redatta separatamente:

- sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), mediante ribasso ottenuto con la compilazione della lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (nel seguito «lista») di cui alla successiva lettera a), in base alla quale è determinato il prezzo complessivo e il ribasso percentuale offerto, ai sensi dell'articolo 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 119 del d.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, con le precisazioni di cui al presente articolo;
- sul corrispettivo per la progettazione definitiva di cui all'articolo 2.1, numero 3), punto sub. 3.a),

- mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul relativo importo.
- sul corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'articolo 2.1, numero 3), punto sub. 3.b), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul relativo importo.
- Per la redazione dell'**Offerta economica** deve essere utilizzata esclusivamente la lista autonomamente redatta dall'offerente, sulla base dello schema di Lista per l'offerta messo a disposizione dalla Stazione appaltante; in conformità alle disposizioni che seguono:
- a) la lista deve essere redatta in perfetta coerenza con il computo metrico integrante il progetto definitivo di cui all'articolo 4.1.1, lettera b), sub. b.1) e con il computo metrico estimativo di cui all'articolo 4.2.3, lettera a); tale lista è composta da sette colonne come segue:
- a.2) deve essere composta da sette colonne come segue:
- nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
 - nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
 - nella terza colonna è riportata l'unità di misura;
 - nella quarta colonna è riportata la quantità prevista per ogni voce;
 - nella quinta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre;
 - nella sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura, espressi in lettere; nel caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere;
 - nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi unitari in lettere introdotti dall'offerente nella sesta colonna;
- a.3) in calce all'ultima pagina della lista l'offerente indica:
- il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, espresso in cifre e in lettere;
 - il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza prevale l'indicazione del ribasso in lettere, al quale si applicano le condizioni di cui alla successiva lettera e);
- a.4) la sottoscrizione della lista da parte degli offerenti deve essere apposta su ciascun foglio;
- b) sono ammesse correzioni al ribasso offerto e ai prezzi indicati in lettere solo se l'offerente le abbia confermate singolarmente con firma a margine di ciascuna, ovvero cumulativamente sullo stesso margine o in calce ad ogni foglio ma, in questo caso, con la postilla **«si confermano le correzioni ai prezzi n. _____»**, completa dei numeri delle voci corrette, tratti dalla prima colonna, a pena di esclusione dell'offerta;
- c) la lista, con riferimento alle quantità e ai prezzi unitari, deve essere coerente con gli elaborati grafici del progetto definitivo e il relativo computo metrico; essa è sempre sindacabile dalla Stazione appaltante in relazione alla coerenza con gli elaborati grafici, il computo metrico e il computo metrico estimativo; la lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito per la sola parte a corpo nell'ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto anche ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; pertanto l'offerente ha l'obbligo di compilare la lista, per quanto attiene le voci delle lavorazioni, le unità di misura e le quantità, previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale d'appalto posti in visione dalla Stazione appaltante e acquisibili; è altresì tenuto ad applicare i prezzi unitari che ritiene di offrire;
- d) ai sensi dell'articolo 119, comma 5, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, in calce alla lista l'offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle quantità riportate sulla stessa lista non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta della sola parte a corpo che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- e) il ribasso offerto relativo all'esecuzione dei lavori:
- e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1);
- e.2) è corredato obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente

interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. e.3);

e.3) non riguarda né si applica agli oneri di sicurezza di cui all'articolo 2.1, numero 2);

f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;

f.2) l'Offerta Economica deve contenere l'impegno di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso articolo 3.1.4.

4.2.3. Altra documentazione tecnico-economica da inserire nella busta dell'Offerta economica:

a) nella busta dell'offerta economica deve essere inserito obbligatoriamente il **computo metrico estimativo** di cui all'articolo 32, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, **il quadro economico di spesa, l'elenco dei prezzi**; il computo metrico estimativo deve essere redatto come segue:

--- numero d'ordine e un codice univoco di riferimento di ciascuna singola lavorazione;

--- descrizione della voce di lavorazione o fornitura, anche in forma sintetica, purché riconducibile inequivocabilmente alla corrispondente voce del computo metrico;

--- per ciascuna voce di lavorazione, l'unità di misura, le quantità delle singole lavorazioni, il prezzo unitario, l'importo di ciascuna voce di lavorazione (costituito dal prodotto della quantità per il prezzo unitario) e l'importo complessivo offerto;

--- per prezzo unitario si intende il prezzo unitario offerto nella lista di cui all'articolo 4.2.1, lettera a);

--- il tutto in coerenza logica e conformità con il computo metrico integrante il progetto definitivo di cui all'articolo 4.1.1, lettera b), sub. b.1) nonché in coerenza logica e conformità con la lista di cui all'articolo 4.2.1, lettera a);

b) nella busta dell'offerta economica deve essere inoltre inserito **un quadro, in forma di tabella**, che definisce la ripartizione in aggregazioni di categorie di lavorazioni omogenee ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 8 e 9, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010, eventualmente ripartite in sottocategorie, con le relative incidenze percentuali;

c) la documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere sottoscritta con le stesse modalità dell'offerta economica di cui al precedente articolo 4.2.1, lettera a); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti deve essere sottoscritto da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; la documentazione di cui alle lettere a) e b) deve essere altresì sottoscritta dai progettisti;

d) in ogni caso, ai fini dell'aggiudicazione e del contratto, in caso di mancata corrispondenza tra l'importo totale offerto risultante dal computo metrico estimativo e il ribasso percentuale di cui all'articolo 4.2.1, prevale quest'ultimo;

e) gli atti di cui alle lettere a) e b) possono prescindere dagli oneri di sicurezza di cui all'articolo 2.1, numero 2);

f) al computo metrico estimativo di cui alla lettera a), comprese le quantità e i prezzi unitari, e al quadro tabellare di cui alla lettera b), si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

PARTE SECONDA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 120 del d.P.R. n. 207 del 2010, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli.

5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), numero 1, 2, 3, 4 del bando di gara**, in base al progetto definitivo e alla documentazione contenuti nella busta dell'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla presente lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui criteri di cui al punto 4.1.1.
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure a ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

<i>Giudizio</i>	<i>Esempio di valori</i>	<i>Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento</i>
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrelevante	0,0	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, oppure per ciascun singolo elemento di valutazione non suddiviso in sub-elementi, è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, secondo la formula:

$V(a)_i = P_i / P_{max}$	
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell'elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o all'elemento (i) tra tutte le offerte;

- d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto all'articolo 4.1.1;
- e) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

- f) per gli elementi di cui al **punto IV.2.1), numero 1, 2, 3, 4 del bando di gara**, suddivisi in sub-elementi, se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento.

5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:

- a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera **Offerta Tecnica**, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta **Offerta Tecnica**, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'**Offerta Tecnica** a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera **Offerta Tecnica**; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 6.6, lettera a);
- b) fermo restando quanto previsto al precedente articolo 5.1, lettera f), non sono ammesse le **Offerte Tecniche** che, prima della eventuale riparametrazione di cui alla lettera a), non raggiungano complessivamente il punteggio minimo di 45 (quarantacinque) su 75 (settantacinque); in tal caso la busta dell'**Offerta Economica** di cui al successivo articolo 6.5.1 non viene aperta.

5.2. Valutazione della «Offerta Economica»

5.2.1. Elemento Prezzo:

- a) l'elemento prezzo di cui al **punto IV.2.1), numero 5, del bando di gara**, ai soli fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio è costituito dalla riduzione percentuale media ponderata tra i ribassi:
- a.1) sul corrispettivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e);
 - a.2) sul corrispettivo per la progettazione definitiva di cui all'articolo 2.1, numero 3), sub. 3.a);
 - a.3) sul corrispettivo per la progettazione esecutiva di cui all'articolo 2.1), numero 3), sub. 3.b);
- b) la media ponderata dei ribassi di cui alla lettera a) è determinata applicando la formula:
- $$R = (RL \times IL + RPD \times IPD + RPE \times IPE) / (IL + IPD + IPE) \text{ dove:}$$
- R** è il ribasso medio ponderale, utilizzato ai soli fini della formazione della graduatoria,
RL è il ribasso sui lavori di cui all'articolo 4.2.1, lettera e),
RPD è il ribasso sul corrispettivo per la progettazione definitiva,
RPE è il ribasso sul corrispettivo per la progettazione esecutiva,
IL è l'importo dei lavori soggetto a ribasso alle condizioni di cui all'articolo 4.2.1, lettera e),
IPD è l'importo del corrispettivo per la progettazione definitiva;
IPE è l'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva;
- c) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore uguale o maggiore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

V(a)_i è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

R_i è il ribasso dell'offerta in esame;

R_{max} è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante)

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:
 - dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
 - delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 6.4.2 e 6.4.3;
 - della disamina puntuale della documentazione amministrativa di cui al capo 3 ed alla verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle offerte;
 - dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 7.2.1;
 - dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 7.4.1;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
 - alle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 de 2006;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 6 (sei) giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 1.3), lettera c);
 - la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica** e le buste dell'**Offerta Economica**.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.8) del bando di gara** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 6 (sei) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
- b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell'**Offerta Tecnica** e della busta dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
- c) ad apporre, sulle buste dell'**Offerta Tecnica**, accanto ad ogni numero una lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.»;
- d) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, ad eccezione della documentazione contenuta nella

“Busta A1”, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) che i progettisti non abbiano partecipato alla gara quali associati, indicati o comunque collegati a incardinati con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio:

- a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.3.4) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
- b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
- c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
- e) non reca all'esterno l'indicazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
- f) non contiene la busta dell'**Offerta Tecnica** o la busta dell'**Offerta Economica** oppure contiene l'**Offerta Economica** fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
- g) la cui busta interna dell'**Offerta Economica** presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 6.1.3;
- b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) ai sensi dell'articolo 3.1.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell'attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio di cui all'articolo 6.2.4;
- c) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno

- esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- d) che non hanno assolto l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi dall'articolo 9.4.2, lettera a), oppure non hanno assolto l'obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto all'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3).

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva di esclusione ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
- ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater) e comma 2, periodi quinto e sesto, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese, hanno omesso:
- se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione di cui all'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera f), punto sub. f.2);
 - l'indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avalimento, hanno omesso il contratto di avalimento o hanno allegato un contratto inidoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso le dichiarazioni di appartenenza al medesimo gruppo alternative al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari o progettisti, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
- h) non ricorrente;
- i) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d'atto delle quantità e dei prezzi di cui all'articolo 3.1.3, lettera d), ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti unita all'offerta ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera d);

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotti dall'articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) impone all'offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di **euro 40.000,00** a favore della stessa Stazione appaltante;
- b) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- c) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- d) se l'offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all'escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l'escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell'importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall'ordinamento giuridico.

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

Ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.3.2. Verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, è omesso il sorteggio per la verifica dei requisiti di cui al comma 1 della norma citata.

Ai fini della suddetta verifica, espletata per ciascun concorrente, il soggetto che presiede il seggio di gara procede all'apertura della "Busta A1" e al controllo della sussistenza, in base alla documentazione ivi contenuta, dei requisiti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

All'esito della suddetta verifica, una volta ultimata per tutti i concorrenti, il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente

esclusi procedendo per quest'ultimi all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.Lgs.163/2006.

Si procede secondo quanto previsto all'articolo 6.4.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura delle buste dell'**Offerta Tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell'**Offerta Tecnica**;
- c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame di merito della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4.1.1 e 4.1.2, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui agli articoli 5.1.1 e 5.1.2;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;
- c) in ogni occasione di sospensione o conclusione parziale delle sedute riservate, il presidente della Commissione giudicatrice provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell'**Offerta Tecnica**.

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi,
- b) ad effettuare le verifiche di cui all'articolo 5.1.2 e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, ai sensi dell'articolo 4.1.1, lettera e), salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi dell'articolo 4.1.2, lettera f).

6.5 Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica»

Il Seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 6 (sei) giorni lavorativi di anticipo, in **seduta pubblica**, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente articolo 6.4.3, lettera b), relativa alle **Offerte Tecniche**, constata e fa constatare l'integrità delle buste dell'**Offerta Economica** contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; nonché a verificare altresì la correttezza della lista, in quanto redatta correttamente come previsto dall'articolo 4.2.1, lettera a), completa di tutte le pagine, con le unità di misura, le quantità e i prezzi unitari in lettere per ciascuna voce di lavorazione, e di ogni altra prescrizione delle disposizioni di gara e, in caso di violazione di queste ultime, ne dispone l'esclusione, qualora l'incompletezza renda incerto il contenuto dell'offerta;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente; ai soli fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione, il ribasso è costituito dal ribasso medio ponderale tra il ribasso offerto per l'esecuzione dei lavori, il ribasso offerto sul corrispettivo per la progettazione definitiva e il ribasso offerto sul corrispettivo per la progettazione esecutiva, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e);
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
- f) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, senza ribasso o in aumento; oppure che recano l'indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);
- e) che, sulla lista dell'offerta di cui all'articolo 4.2.1, lettera a):
 - non recano l'indicazione di uno o più prezzi unitari, oppure più prezzi unitari sono indicati in cifre ma omessi in lettere, oppure taluni prezzi in lettere presentano segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico;
 - mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati, su alcuni fogli della lista, salvo che per questi ultimi l'eventuale difetto di sottoscrizione, per constatazione oggettiva dell'atto, possa essere superato dall'assenza di incertezza sulla provenienza dell'offerta;
 - che non diano atto della soluzione di continuità, con elenchi distinti delle lavorazioni, tra la parte a corpo e la parte a misura.

6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

- a) sono ammesse con riserva di esclusione ai sensi della successiva lettera b), le offerte:
- a.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi o che l'impegno non indichi l'operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
 - a.2) che non recano l'indicazione dell'incidenza o dell'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi dell'articolo 4.2.1, lettera e), punto sub. e.2);
 - a.3) che recano, in relazione all'indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, purché non rendano incerta l'offerta nel senso che questa sia comunque inequivocabile; che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell'offerente;
 - a.4) che non riportano la dichiarazione di presa d'atto dell'ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari, ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti già presentata unitamente alla documentazione di cui all'articolo 3.1.3, lettera d);
 - a.5) nelle quali, uno o più prezzi unitari sono indicati in cifre ma omessi in lettere, oppure taluni prezzi in lettere presentano segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni senza la pertinente conferma espressa, purché l'offerta sia comunque certa e inequivocabile nel suo contenuto economico e non necessiti di integrazioni;
- b) ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotti dall'articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui alla precedente lettera a), la Stazione appaltante applica quanto previsto dall'articolo 6.2.4 e, in quanto compatibile, dall'articolo 6.2.5.

6.5.4. Valutazione della «Offerta Economica»

Il seggio di gara, possibilmente senza soluzione di continuità, procede ad attribuire il punteggio all'offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell'articolo 5.2.1 per il peso previsto al **punto IV.2.1), numero 5, del bando di gara.**

6.5.5. Formazione della graduatoria provvisoria

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, procede:

- a) alla somma dei punteggi già assegnati alle **Offerte Tecniche** di cui all'articolo 6.4.2, lettera c), con il punteggio dell'**Offerta Economica** di cui all'articolo 6.5.4;
- b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) ad archiviare in luogo protetto le buste dell'**Offerta Tecnica**.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo di cui agli articoli 4.2.1 e 5.2.1 pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 20 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 60 su 100); tale somma non tiene conto dell'eventuale riparametrazione del punteggio dell'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 5.1.2, lettera a);
- b) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, appaiono anomale o

- anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:
- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.4.1, con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo;
 - archivia in luogo protetto le buste interne dell'**Offerta Tecnica** e dell'**Offerta Economica**;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità e nei termini di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

7. AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006; in particolare:

- a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del **punto IV.3.8) del bando di gara**, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6, lettera a) o lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari, tenuto conto del proprio computo metrico dettagliato presentato in sede di offerta;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) iniziando dalla prima migliore offerta, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla

conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali la verifica di queste avviene contemporaneamente; se la verifica è conclusa positivamente per tutte le offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;

in ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in alternativa a quanto esposto al periodo precedente, contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;

- b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 7.2.3;
- c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se questi:
 - h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 - h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
 - h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
- i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
 - b.1) in relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al **punto II.2.1), numero 2), del bando di gara**, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredata da adeguate giustificazioni;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso

- superiore al 20% (venti per cento);
- b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
- b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale, anche con riferimento ai singoli prezzi offerti o alle singole quantità determinate dall'offerente in sede di offerta;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplati tra gli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
- c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
- c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
- d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
- d.3) mezzi d'opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
- d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
- d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione centrale dell'impresa;
 - gestione e direzione del cantiere:
 - eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno dei costi delle singole voci;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.6) utile d'impresa;
- d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, autonomi e indipendenti rispetto agli oneri di sicurezza di cui alla precedente lettera b), sub. b.1);
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o

- da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
- e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 4.1.1, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

7.3. Aggiudicazione provvisoria:

- a) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 6.5.5 purché, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6.6, lettera a) o lettera b), sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesti al precedente articolo 3.2.1;
- d) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

7.4. Precisazioni in merito alla comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006

7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

La comprova di requisiti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è effettuata direttamente in gara sulla base della documentazione presentata dagli offerenti.

7.4.2. Documentazione a comprova dei requisiti per la costruzione

La documentazione a comprova dei requisiti di cui all'articolo 61, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti al precedente all'articolo 3.2.2, è costituita come segue:

- a) la cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A.; da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito;
- b) la cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'operatore economico interessato, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 163 del 2006, e delle società fra imprese riunite dei quali lo stesso operatore economico fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente ai committenti e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati;
- c) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario la verifica riguarda tutti gli operatori

- economici raggruppati o consorziati; in caso di avvalimento la verifica è estesa anche all'operatore economico ausiliario;
- d) per gli operatori economici per i quali l'esercizio non coincida con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi 5 (cinque) bilanci disponibili; per le ditte individuali, le società di persone, i consorzi e le cooperative non tenuti dalla redazione del bilancio, per le quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime 5 (cinque) annualità fiscali disponibili; per gli operatori economici esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi;

7.4.3. Documentazione a comprova dei requisiti per la progettazione

La documentazione a comprova dei requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato dall'articolo 92, comma 6, lettera a), dello stesso d.P.R., richiesti al precedente articolo 3.3.3, è costituita come segue:

- a) in relazione al fatturato in servizi tecnici, di cui all'articolo 263, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto all'articolo 3.3.3, lettera a), uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:
- per gli operatori economici in forma societaria, copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o nota di deposito, con le relative note integrative;
 - per gli operatori economici in forma diversa da quella societaria, copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
 - registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
 - se l'operatore economico ha svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010, e dai documenti richiesti non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi tecnici da quello relativo alle attività diverse;
 - copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
 - altra documentazione probatoria reputata utile;
- b) in relazione ai lavori per i quali sono stati svolti i servizi, di cui all'articolo 263, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti all'articolo 3.3.3, lettera b), per un numero di lavori, tra quelli già dichiarati in precedenza, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, uno o più d'uno dei seguenti documenti, a condizione che siano idonei a comprovare il requisito: dichiarazioni dei committenti pubblici, dichiarazioni con firma autenticata o firma digitale dei committenti privati, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
- la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito nelle tabelle allegate al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
 - il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
 - gli importi dei lavori, con la suddivisione in funzione dei codici identificativi "ID Opere" di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. n. 143 del 2013 e per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
 - i professionisti che hanno svolto il servizio;
- c) in relazione al lavoro o alla coppia di lavori per i quali sono stati svolti i servizi, di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti all'articolo 3.3.3, lettera c) (cosiddetti "servizi di punta") è la medesima prevista alla precedente lettera b);
- d) in relazione alle unità di personale tecnico utilizzato, di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesti all'articolo 3.3.3, lettera d), uno o più d'uno dei seguenti documenti,

a condizione che siano idonei a comprovare il requisito:

- per i soci attivi, l'estratto del libro dei soci, la visura della C.C.I.A. o le dichiarazioni trasmesse all'ANAC (ex AVCP) ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al d.m. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi;
- per i professionisti consulenti iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita IVA, che abbiano fatturato almeno il 50% al progettista dichiarante, la copia del relativo contratto, la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime;
- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), la copia del relativo contratto e le distinte dei versamenti contributivi;
- per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima del 24 ottobre 2003 (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale, 1-5 dicembre 2008, n. 399), la copia del relativo contratto e le distinte dei versamenti contributivi;
- la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto al precedente articolo 3.3.3, lettera d), redatto con i criteri e le modalità di cui al seguente schema:

Annualità utile: dal _____ al _____
(da ripetere per ognuno dei migliori tre anni tra gli ultimi 5 anni antecedenti)

Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Durata del rapporto		Riduzione part-time (****)	Giorni utili	
				Inizio (**)	Fine (***)			
1								
2								
...								
n-1								
n								
X1 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel primo anno Articolo 3.3.3, lettera d), punto sub. d.2)						

Calcolo come descritto all'articolo 3.3.3, lettera d):

X =	$X1 + X2 + X3$	Giorni totali complessivi nei tre anni
Y =	$X / 365$	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni
Z =	$Y / 3$	Personale medio annuo (nel triennio)
(*) Individuare il ruolo tra quelli di cui all'articolo 3.3.3, lettera d), punto sub. d.1). (**) Se la data di inizio del rapporto è anteriore all'annualità considerata indicare come "Inizio" la data di inizio della stessa annualità. (***) Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell'annualità considerata, indicare come "Fine" la data finale della stessa annualità. (****) Coefficiente di riduzione per il part-time dei dipendenti (es. se a 18 ore settimanali = 0,50)		

7.5. Aggiudicazione definitiva

7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7.3, lettera d), la Stazione

appaltante e, in tal caso, assorbe l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, diventa efficace solo dopo la verifica dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento all'articolo 38 dello stesso decreto;
- c) deve dare atto, qualora non sia già stato fatto in sede di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 7.3, lettera d), dell'assenza delle condizioni ostative all'attuazione del progetto definitivo presentato quale **Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario, di cui all'articolo 4.1.

7.5.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione definitiva:

- a) l'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario, eventualmente adeguata nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera c), costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d'appalto; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'**Offerta Tecnica** presentata dall'aggiudicatario;
- b) fermo restando quanto previsto all'articolo 7.5.1, ai sensi dell'articolo 168, comma 1 e comma 11, del d.P.R. n. 207 del 2010 l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è altresì subordinata:
 - all'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, con riferimento al progetto definitivo offerto dall'aggiudicatario, alla sua verifica positiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
 - alla successiva approvazione dello stesso progetto definitivo da parte del competente organo della Stazione appaltante;
- c) non ricorrente
- d) l'aggiudicatario deve provvedere con tempestività ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni imposte dalle diverse autorità competenti, nel corso dei procedimenti di cui alla lettera b), senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso aggiudicatario; se quest'ultimo non adegua il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto, si procede alla revoca dell'aggiudicazione definitiva;
- e) la verifica e l'approvazione di cui alla lettera b) si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati in analogia alle modalità di cui all'articolo 163, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo; fermo restando l'importo complessivo risultante dall'**Offerta economica**;
- f) in virtù del principio di prevalenza di cui all'articolo 4.2.3, lettera d), in caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui alla lettera e) e l'importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai fini della preventivazione e contabilizzazione di eventuali lavori complementari o di eventuali varianti, ricorrendo le condizioni di cui rispettivamente all'articolo 57, comma 5, lettera a), o all'articolo 132, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

7.5.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 7.4.1,

lettera a), escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa cauzione provvisoria;

- revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
- c) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sui quotidiani (due a diffusione nazionale e due a diffusione locale) di cui all'articolo 66, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, la stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario sulla lista, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti; in caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza; nella correzione si utilizza l'approssimazione al centesimo di euro; i prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

8. STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 8.1 diventi efficace ai sensi degli articoli 7.5.1 e 7.5.2;
- b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 / di cui all'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo;
- d) dell'approvazione, da parte della Stazione appaltante, del progetto definitivo presentato dall'aggiudicatario nell'ambito dell'**Offerta tecnica**, eventualmente adeguato nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 7.5.2, lettera b), sensi dell'articolo 168, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

8.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010;
- c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e agli articoli 123 e 132 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - la polizza assicurativa contro i rischi di progettazione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010;

- d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Adempimenti contrattuali

8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna

Ai sensi dell'articolo 168, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, su ordine di servizio del Responsabile unico del procedimento l'aggiudicatario deve procedere alla redazione del progetto esecutivo, in conformità a quanto previsto all'articolo 7.5.2. Ai sensi dell'articolo 168, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, la consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante.

8.2.2. Adempimenti per la consegna

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) la sottoscrizione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;

- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

9. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI

9.1. Dichiarazioni ai fini della documentazione amministrativa

9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
 - ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
 - devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie e operatori economici progettisti, ognuno per quanto di propria competenza;
 - devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
- b) ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- c) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo articolo 9.2, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all'operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce tutte le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.

9.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 38, commi da 1-ter a 4 (**comprese le sanzioni di cui al comma 2-bis**), e 46, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione

9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente

E' riservata all'operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato nella seguente numerazione, con i relativi oggetti:

- 1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- 2) dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; per le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) di detta norma si veda il successivo articolo 9.2.2;
- 3) dichiarazioni di assenza o presenza dei soggetti cessati e, in caso di presenza, delle relative misure penali irrogate e delle eventuali misure di dissociazione;
- 4) cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni normative;
- 5) dichiarazioni in analogia o in applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 (protocolli di legalità, patti di integrità e simili);
- 6) requisito della cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 3.2.2, con le eventuali indicazioni:
 - al punto sub. 6.b) di carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario;
 - al punto sub. 6.c) di non pertinenza in ragione dell'importo dei lavori per i quali si qualifica;
- 7) requisito dell'attestazione SOA pertinente di cui all'articolo 3.2.3, con le eventuali indicazioni:
 - al punto sub. 7.b), di carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario;
 - al punto sub. 7.c), il possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008, con le eventuali condizioni di esenzione alternative tra carenza del requisito con individuazione dell'operatore economico ausiliario e non pertinenza del requisito in ragione dell'importo dei lavori per i quali si qualifica;
- 8) indicazioni relative al subappalto ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera b); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
- 9) indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, riservate agli operatori economici organizzati in forma complessa ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera c) e lettera d);
- 10) indicazioni relative ai consorziati, riservate al consorzio ai sensi dell'articolo 3.1.4, lettera e);
- 11) dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);
- 12) dichiarazione di responsabilità di cui all'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
- 13) indicazioni per l'individuazione dei progettisti di cui all'articolo 3.3.1;
- 14) indicazione dei recapiti di cui all'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo).

9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:

- a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», «P», se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter); può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;
- b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
 - alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», «E», «P», se per essa ricorrono una o più condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter);
 - alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», «P», e per le stesse ricorrono una o più condizioni di cui alla stessa norma;
- c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.

9.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico consorziato:

Per l'operatore economico consorziato indicato dal consorzio al numero 10) del **modello «A»**. Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni del **modello «A»** dal numero 1) al numero 5), nonché le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico consorziato.

9.2.4. Modello «D»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico ausiliario:

Per l'operatore economico ausiliario ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Indica l'operatore economico al quale è prestato l'avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti economico finanziari e di attestazione SOA oggetto di avvalimento, e le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico ausiliario.

9.2.5. Modello «E»: dichiarazioni cumulative dell'operatore economico cooptato:

Per l'operatore economico cooptato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti di attestazione SOA e le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, il tutto con riferimento all'operatore economico cooptato.

9.2.6. Non ricorre.

9.2.7 Modelli «P»: dichiarazioni cumulative dei progettisti:

- a) il modello «P» è la dichiarazione dei progettisti. E' previsto in due versioni:
- b) una versione per i progettisti esterni all'impresa, associati in raggruppamento con l'operatore economico dichiarante o indicati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, siano essi individuali (professionisti titolari unici dello studio), associati (associazioni professionali, cosiddetti "studi associati"), con organizzazione societaria (società di professionisti e società di ingegneria) o consorzi, con l'indicazione dell'operatore economico che li ha designati e la forma di partecipazione (singola o in sub-raggruppamento temporaneo); contiene l'individuazione dei soggetti appartenenti allo studio e che si intendono impiegare nella progettazione e l'individuazione di soggetti titolari delle professionalità richieste dal bando con gli estremi di iscrizione agli Ordini o agli Albi. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 2) al numero 5), debitamente adeguate alle condizioni di professionisti e, se del caso:
 - la posizione di mandatario capogruppo o mandante in caso di sub-raggruppamento di progettisti, nonché le prestazioni affidate a ciascun raggruppato;
 - le indicazioni per l'acquisizione d'ufficio del DURC, se lo studio è soggetto all'iscrizione INPS o INAIL;
- c) una versione per i progettisti che costituiscono lo staff tecnico dell'impresa qualificata per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. Per questi la dichiarazione è sottoscritta a cura dell'impresa titolare dello staff. Contiene le dichiarazioni di assenza di interdizioni antimafia, riferite allo staff tecnico, nonché i requisiti riferiti allo staff tecnico e, per quanto compatibili, all'impresa;
- d) il modello «P.263» (integrato nel modello «P») è la dichiarazione dei progettisti relativa ai lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici nel decennio antecedente, che concorrono ai requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010, e relativa al personale tecnico utilizzato che concorre ai requisiti di cui all'articolo 263, comma 1, lettera d), dello stesso d.P.R.; ogni operatore economico progettista, individuato come alle precedenti lettere a), b) e c), deve compilare il modello di propria pertinenza.

9.3. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli

9.3.1. Casi particolari nell'utilizzo dei modelli «A», «C», «D», «E», «P»:

- a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:
 - l'assenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti indicati ai numeri 1) e 6) del modello;
 - l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;
- b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d'una delle condizioni di cui di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), deve compilare le parti pertinenti del

- modello «B.2»;
- c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di dichiarare le condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:
- singolarmente o cumulativamente il modello «B.1» in caso di assenza di qualunque condizione prevista dalla norma citata;
 - singolarmente il modello «B.2» in caso di presenza di una o più d'una delle condizioni previste dalla stessa norma;
- d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «B.1» oppure «B.2» a seconda dell'assenza o presenza delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c).

9.3.2. Casi particolari nell'utilizzo del modello «A»:

- a) in caso di subappalto: al numero 8) del modello deve indicare i lavori che intende subappaltare e che appartengono alla categoria prevalente, a categorie delle quali possiede la qualificazione o a categorie a qualificazione non obbligatoria;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al numero 9) del modello deve:
- qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
 - indicare la quota di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo orizzontale;
 - indicare le categorie di lavorazione e, se del caso la quota che assume delle stesse, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale;
 - indicare la quota di partecipazione in orizzontale e le categorie di lavorazione e, se del caso la quota che assume delle stesse, in caso di partecipazione in verticale, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo misto;
 - l'operatore economico mandante non deve indicare il subappalto; tale indicazione è riservata al mandatario capogruppo;
- c) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al numero 10) del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello «C»;
- d) in caso di avvalimento: al numero 6), punto sub. 6.b), del modello deve indicare i requisiti di cui è carente e per i quali ricorre all'avvalimento, con individuazione sintetica dell'operatore economico ausiliario; quest'ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello «D»;
- e) per la progettazione: al numero 13) del modello deve indicare se la progettazione è affidata al proprio staff tecnico, allo staff tecnico di altra impresa del raggruppamento o del consorzio, a progettisti associati in raggruppamento con l'operatore economico dichiarante o a progettisti indicati ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006. I progettisti si limitano alla compilazione dei modelli «P» scegliendo tra la versione riservata allo staff tecnico e la versione riservata ai progettisti esterni all'impresa associati a questa o indicati da questa ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione

9.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso

- all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari;
- d) la comunicazione recapitata all'operatore economico che partecipa alla gara, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai progettisti.

9.4.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.1) del presente disciplinare di gara, vista la particolarità dell'intervento, è **obbligatoria** la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti progettuali da parte dell'offerente, ai sensi dell'articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), del presente disciplinare di gara di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità:
- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
 - da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
 - da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all'articolo 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui all'articolo 9.4.3, la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo deve essere effettuato da tutti gli operatori costituenti i suddetti raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l'eventuale accertamento delle condizioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;

9.4.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:

- a) ai sensi dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di documentazione e di sopralluogo, sono presentate entro il termine perentorio di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara**;
- b) se le richieste pervengono in tempo utile, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali;
- c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante telefax o posta elettronica (e-mail) al recapito di cui all'articolo 1.3, lettera a);
- d) la Stazione Appaltante osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- e) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all'articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
- f) l'intera documentazione progettuale è disponibile, nel luogo, con le modalità e nei termini di cui alle lettere a), b) e c), in forma gratuita, resa su supporto informatico CD-ROM.
- g) i quesiti degli offerenti (F.A.Q.) sono presentati entro il termine perentorio di dieci giorni successivi

- di cui al **punto IV.3.3) del bando di gara;**
- h) i chiarimenti in risposta alle richieste di cui alla precedente lettera g) vengono forniti entro 6 giorni dal termine ultimo della presentazione delle offerte.

9.4.4. Modello per Offerta economica

Ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 119, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'offerente deve disporre dello schema della lista per l'offerta di cui all'articolo 4.2.1, lettera a); pertanto a tale fine, il predetto schema è messo a disposizione unitamente ai modelli di cui all'articolo 9.2.1.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Controversie

10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della regione Abruzzo, sede di L'Aquila, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

10.1.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

10.1.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;

- d) se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui all'articolo 6.6, prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi degli articoli da 7.4.1 a 7.4.3.

10.2. Altre disposizioni e informazioni

10.2.1. Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

10.2.2. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il R.U.P.;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d'appalto;
- d) la documentazione di cui all'articolo 137, comma 1, lettere b), c) ed f), del d.P.R. n. 207 del 2010, integrante il progetto preliminare posto a base di gara e approvato con Decreto del Commissario

nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato prestazionale e al presente disciplinare di gara;

10.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Allegati: modelli per la partecipazione:

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006)

A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell'offerente;

B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006):

B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;

C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;

D - Dichiarazione cumulativa dell'ausiliario;

E - Dichiarazione cumulativa del cooptato;

P - Dichiarazioni cumulative dei progettisti (art. 53, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006), nelle due versioni alternative:

- Dichiarazione del progettista esterno (professionista individuale, associazione professionale, società);
- Dichiarazione del progettista interno (staff tecnico dell'impresa);

P.263 - Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici nel decennio - Unità di personale tecnico utilizzato nel triennio utile, nelle due versioni alternative;

Schema della lista delle lavorazioni e delle forniture per l'offerta di prezzi unitari.